

# DECRETO INTERMINISTERIALE N. 153/2023

## MODIFICHE AL D.I. 182/2020



## **COSA CAMBIA? GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE**

**art. 3, c. 5, D.I. n. 182/2020**

*figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l'alunno, assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ~~preesistente~~, **lo psicopedagogo** ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.*



**D.I. n. 153/2020**

*Tra le figure esterne che possono prendere parte al GLO rientrano, ad esempio, gli specialisti di orientamento e di assistenza specialistica di base e medica e tutte le figure che ruotano attorno*



## **COSA CAMBIA? GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE**

**art. 3, c. 7, D.I. n. 182/2020**

possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO, oltre che altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola nei compiti medico, ~~psicopedagogici e di orientamento~~ psicopedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica, oltre che i collaboratori scolastici che assistono all'assistenza di base.



**D.I. n. 153/2020**

Tra le figure esterne che possono prendere parte al GLO rientrano, ad esempio, gli specialisti in psicologia, psicopedagogia, anche gli specialisti in orientamento e di assistenza specialistica di base e medica e tutte le figure che ruotano attorno al bambino.



## COSA CAMBIA? FUNZIONAMENTO OPERATIVO DEL GLO

art. 4, c. 5, D.I. n. 182/2020

Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, ~~in orario~~ **elastico**, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.



D.I. n. 153/2020

**I GLO si svolgeranno in ore non coincidenti con l'orario di lezione e rientrano nelle 40 ore delle attività funzionali.**

**Si dovrà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero superiore a 6 classi (per non superare le 40 ore).**



## **COSA CAMBIA? FUNZIONAMENTO OPERATIVO DEL GLO**

**Art. 4, c. 11, D.I. n. 182/2020**

*La compilazione del PEI nonché di  
accesso per la consultazione della  
documentazione di cui al comma  
, riguardante l'alunno con  
abilità, sono attuate nel  
coroso rispetto del Regolamento  
nerale sulla Protezione dei Dati  
GPD, Regolamento UE n.  
16/679). Le riunioni.*



**D.I. n. 153/20**

*Rimane confermata la protezione  
dati. (RGPD, Regolamento UE  
2016/679)*



# **ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DIDATTICO. COSA CAMBIA?**


**Art. 8, c. 2, D.I. n. 182/2020**

*dimensione cognitiva, neuropsicologica  
dell'apprendimento, che fa riferimento  
alle capacità mnesiche, intellettive e  
all'organizzazione spazio-temporale, al  
livello di sviluppo raggiunto in ordine alle  
strategie utilizzate per la risoluzione di  
compiti propri per la fascia d'età, agli stili  
cognitivi, alla capacità di integrare  
competenze diverse per la risoluzione di  
compiti e competenze di lettura-scrittura,  
decodifica di testi e calcolo.*



**D.I. n. 153/2020**

*In merito alla dimensione cognitiva  
neuropsicologica  
dell'apprendimento (competenze  
di lettura, scrittura, calcolo  
e decodifica di testi o messaggi)  
l'osservazione deve avvenire  
partire dalla scuola primaria.*



# ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DIDATTICO. COSA CAMBIA?

Art. 8, c. 4, D.I. n. 182/2020



D.I. n. 153/2020

«Domini» richiamati nelle Linee guida  
per la redazione della certificazione di  
abilità in età evolutiva,  
corrispondono alle “Dimensioni” come  
seguito riportato:

Dimensione Apprendimento Cognitiva,  
Dimensione Neuropsicologica e dell'Apprendimento  
Comunicazione / Linguaggio Relazioni e  
Socializzazione Relazione / Interazione /  
Socializzazione Autonomia Personale e  
Autonomia Sociale Autonomia/Orientamento.

Art. 8, c. 4, D.I. n. 182/2020

Nel comma introdotto ex n.  
viene chiarita la corrispondenza  
tra le “dimensioni” e i “domini”.



# AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO

## COSA CAMBIA?


Art. 9, c. 2, D.l. n. 182/2020



D.l. n. 153/20

fine di realizzare quanto indicato  
l'articolo 7, comma 2 del DLgs  
5/2017, sono condotte dai docenti  
servazioni nel contesto scolastico  
**fisico, organizzativo, relazionale** -  
n indicazione di barriere e  
cilitatori a seguito  
ell'osservazione sistematica  
ell'alunno con disabilità e della  
asse.

**L'ambiente di apprendimento  
inclusivo**, è caratterizzato da  
"fisico, organizzativo  
relazionale"



## **CURRICOLO DELL' ALUNNO**

### **COSA CAMBIA?**

**Art. 10, c. 1, D.I. n. 182/2020**

*In caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per **ciascuna disciplina**.*

*Per la scuola dell'infanzia tale attività di progettazione, con il concorso di tutti gli insegnanti della classe, riguarderà interventi educativi nei diversi campi di esperienza.*



**D.I. n. 153/2020**

*È precisato che la valutazione degli apprendimenti va sempre espressa per **ciascuna disciplina**, anche se queste sono aggregate per aree disciplinari.*



## **INTERVENTI NECESSARI PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA FREQUENZA - COSA CAMBIA?**

**Art. 12, c. 2, D.I. n. 182/2020**

per quanto concerne gli interventi di assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione, sono specificamente indicate le necessità relative all'educazione e sviluppo dell'autonomia (cura di sé, igiene e altro) nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli alunni con disabilità intellettive e disturbi del neuro-sviluppo.



**D.I. n. 153/2020**

*La modifica consente di estendere il servizio di assistenza per la comunicazione agli alunni con **disabilità visiva e uditiva***



## ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE - COSA CAMBIA?

Art. 13, c. 2, D.I. n. 182/2020

se l'alunno è presente a scuola per tutto l'orario o se si assenta in modo continuativo – per eccezionali e documentate esigenze sanitarie – ~~richiesta della famiglia o degli specialisti~~), in accordo con la scuola, comunicando le motivazioni.



D.I. n. 153/2020

La possibilità, per gli alunni con disabilità, di assentarsi in modo continuativo è **limitata ai soli casi di eccezionali e documentate esigenze sanitarie** e potrà essere concessa solo su richiesta congiunta della famiglia e degli specialisti sanitari.

# DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO

## COSA CAMBIA?

Art. 18, c. 1, D.I. n. 182/2020



D.I. n. 153/2020

L'art. 18, c. 1, D.I. n. 182/2020, sulla base del Profilo di funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione ~~relativo "debito di funzionamento"~~ relativi "supporti al funzionamento", secondo quanto descritto nell'Allegato C, parte integrante del presente decreto.

L'espressione "debito di funzionamento" è sostituita dall'espressione "supporto al funzionamento", in linea con il paradigma dell'ICF. La documentazione attuale non è classificata su base ICF, ma su base ICD.

# ALLEGATO C

Situazione iniziale in rapporto alle  
"capacità" dell'alunno

DIAGNOSI ICD-9CM: \_\_\_\_\_

**a. Dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione:**

Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
<input type="checkbox"/>				

**b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:**

Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
<input type="checkbox"/>				

**c. Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento:**

Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
<input type="checkbox"/>				

**d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento:**

Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
<input type="checkbox"/>				

# DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO

## COSA CAMBIA?

**Art. 18, c. 2, D.I. n. 182/2020**

*La definizione del fabbisogno di risorse professionali per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle "capacità" dell'alunno indicate nel Verbale di accertamento e/o nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema di difficoltà:*

*Alto elevata*  
*Alta*  
*Media-elevata*  
*Media*  
*Lieve*  
*Bassa*



**D.I. n. 153/2020**

*Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, viene precisato che il GLO deve tenere conto del Verbale di accertamento e/o del Profilo di Funzionamento, non solo del Profilo di Funzionamento*



# MODELLO DI PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

## COSA CAMBIA?


*l. 19, c. 2, D.I. n. 182/2020*



*D.I. n. 153/2020*

*Modelli di PEI sono resi disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle istituzioni scolastiche e dei componenti rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il proprio nome e cognome e password. È necessario lasciare di apposite credenziali con livelli di abilitazione diversificati in base al profilo.*

*Per la compilazione del PEI è prevista la modalità telematica al SIDI. La nuova normativa ha introdotto l'attivazione dei livelli di abilitazione diversificati in base al profilo.*



**P.E.**

Piano  
Educativo  
Individualizzato

## LINEE GUIDA COSA CAMBIA?

*Decreto n. 20, c. 1, D.I. n. 182/2020*

*«... al fine di agevolare la redazione dei decreti di attuazione è adottato il documento recante le Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, per la designazione delle misure di sostegno da adottare da parte delle istituzioni scolastiche», di cui all'Allegato B, quale parte integrante del presente decreto.*

*(art. 4 L. 05/02/1992 n.104)*



*D.I. n. 153/2020*

*Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, può discostarsi dalle disposizioni contenute nel decreto...*



## **NORME TRANSITORIE COSA CAMBIA?**

**.21, c. 6, D.I. n. 182/2020**

*ia transitoria, laddove non  
stato ancora redatto il Profilo  
funzionamento, la  
disposizione del PEI tiene  
to della diagnosi funzionale e  
profilo dinamico funzionale,  
ove compilato.*




**D.I. n. 153/20**

*Un altro aspetto di criticità  
riguarda la richiesta delle ore  
sostegno e di assistenza all'autonomia  
e alla comunicazione: la nuova  
modalità di individuazione  
"fabbisogno di risorse professionali per  
il sostegno didattico, previsto  
dall'allegato C1 vedrà i GLO impegnati  
a modificare le modalità  
individuazione delle ore necessarie  
assistenza e di sostegno all'alunno con  
disabili*

## **NORME TRANSITORIE - COSA CAMBIA?**

**art. 21, c. 6, D.I. n. 182/2020 → D.I. n. 153/2023**

**Attualmente chi versa in condizione di gravità (art. 3, c. 3 della L. 104/1992) ha come diretta conseguenza l'attribuzione del massimo delle ore di sostegno e di assistenza alla comunicazione e/o all'autonomia. L'introduzione della restrizione di partecipazione è diretta conseguenza dell'ICF, pertanto, potrebbe verificarsi la condizione che la potenza di restrizione della partecipazione sia più elevata nella dimensione dell'autonomia e risulti di grado lieve nella dimensione cognitiva e degli apprendimenti. In tale caso l'alunno con disabilità necessiterebbe di un maggior numero di ore di assistenza all'autonomia e di una presenza del docente di sostegno limitata a poche ore settimanali.**





FIN